CAMERA DEI DEPUTATI N. 913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, SIMEONE

Norme per il funzionamento
delle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano

Presentata il 15 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In tutto il continente americano, come in Australia o nell'Africa australe, non esiste una sola scuola statale italiana e la normativa relativa alle scuole legalmente riconosciute operanti in Italia non può essere ugualmente applicata alle scuole legalmente riconosciute operanti all'estero ed in particolare a quelle dei territori d'oltre oceano.

Le differenze di compiti e di funzioni sono enormi.

In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno funzione complementare rispetto alle scuole statali mentre, oltre oceano, ed in particolare in America, hanno funzione sostitutiva.

In Italia le scuole legalmente riconosciute hanno prevalentemente il compito di recuperare al mondo scolastico alunni che, per ragioni diverse, hanno perso il passo rispetto ai loro coetanei; in America le scuole legalmente riconosciute hanno il compito di diffondere la nostra lingua e la nostra cultura tra i discendenti dei nostri emigrati, i quali desiderano avvicinarsi e riscoprire la lingua e la cultura delle loro radici con una domanda scolastica sempre crescente, domanda che non possiamo lasciare disattesa.

I più di 6.000 discendenti dei nostri emigrati che ogni anno a Buenos Aires frequentano i corsi di lingua italiana della « Dante Alighieri » ne sono una prova.

Tuttavia non è solo per ragioni etiche, morali e sentimentali, già di per se stesse pienamente valide, che dobbiamo soddisfare questa domanda di lingua e di cultura italiana che ci viene d'oltre oceano,

ma anche perché, come conseguenza di più stretti rapporti culturali, si faranno più frequenti e consistenti anche i rapporti commerciali, industriali, di scambi tecnologici ed in ogni altro campo di attività umana.

Non dimentichiamo che, fra i giovani che frequentano per diversi anni le scuole italiane, cioè che si avvicinano ed assorbono la nostra lingua e la nostra cultura, uscirà una buona parte della classe dirigente di domani delle varie attività produttive in questi Paesi.

La popolazione scolastica delle nostre scuole d'oltre oceano, ed in particolare di quelle d'America, ha caratteristiche completamente diverse dalla popolazione scolastica delle nostre scuole in Europa o nel bacino del Mediterraneo.

Queste scuole sono frequentate dai discendenti dei nostri connazionali emigrati, spesso di seconda o terza generazione, sono cioè giovani che non pensano ad un loro più o meno vicino ritorno in Italia, ma vedono il futuro nello stesso Paese in cui vivono; per questo la nostra lingua e la nostra cultura devono, molto spesso, trovare posto a fianco della lingua e della cultura locale in una integrazione di studi e di culture.

Mentre in Australia sono consentiti solo corsi integrativi di lingua e cultura italiana ed è questo l'unico mezzo a noi possibile per diffondere la nostra lingua e la nostra cultura in quel continente, in America hanno invece piena validità le scuole italiane bilingui, nelle quali gli insegnamenti in lingua italiana trovano, nelle diverse scuole, spazi diversi, secondo i diversi accordi culturali siglati con i singoli Stati.

Compito della nostra diplomazia è di raggiungere accordi con i diversi Paesi che consentano, nelle scuole italiane bilingui, di svolgere almeno il 50 per cento delle lezioni in lingua italiana e che riconoscano bilateralmente i titoli di studio rilasciati da queste scuole, sia a livello finale sia in qualsiasi anno intermedio del ciclo di studi.

Mentre il compito della diplomazia è proiettato verso il futuro ed è condizionato dalle esigenze dei diversi Paesi interessati, compito del Parlamento è oggi quello di approvare una legge organica che, prendendo atto della realtà della emigrazione italiana d'oltre oceano, regoli il funzionamento di queste scuole e corsi di lingua italiana tenendo conto delle loro peculiari caratteristiche e delle loro particolari esigenze.

Né possiamo dimenticare, fra le Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, le scuole di cantiere, alcune legalmente riconosciute, altre riconosciute con presa d'atto, che, tra mille difficoltà, cercano di impartire ai figli dei dipendenti che lavorano nel cantiere, una istruzione ed una cultura quanto più possibilmente simile a quella delle scuole italiane.

Una delle esigenze fondamentali e contemporaneamente una delle maggiori difficoltà, per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, è quella del reperimento del personale docente.

In molti Paesi d'oltre oceano, nei quali già da molti anni la nostra emigrazione ha terminato il suo flusso, il reperimento *in loco* dei docenti capaci di insegnare in lingua italiana e provvisti dei titoli di studio necessari è pressoché impossibile, tanto che in alcuni Paesi, come in Colombia o in Perù, gli insegnamenti in lingua italiana sono al di sotto di quelli che gli accordi culturali consentono; in altri Paesi si fa largo ricorso a docenti laureati sul posto che non possono riflettere, nel loro insegnamento, la cultura, la didattica e la metodologia che caratterizzano la scuola italiana di oggi; in altri Paesi la maggior parte degli insegnanti è in età avanzata e, quando essi lasceranno l'insegnamento, non sarà possibile sostituirli con insegnanti adeguatamente preparati assunti sul posto. In Australia ed in Canada i corsi integrativi di lingua italiana sono numericamente inferiori alle necessità per mancanza di insegnanti.

Non è difficile trovare insegnanti disposti a recarsi presso scuole aventi la sede in Europa o nel bacino del Mediterraneo o nel vicino o medio oriente. Chi insegna in queste scuole rimane, possiamo dire, vicino alla porta di casa e, quando lo ritiene

opportuno, può anche passare un fine settimana a casa propria. Inoltre i compensi, anche di chi è assunto sul posto, sono dignitosi.

Diverso è il caso di chi si reca ad insegnare nelle scuole o nei corsi di lingua italiana d'oltre oceano. Non si può certo pensare che, alle condizioni attuali, insegnanti non di ruolo siano disposti a trasferirsi a proprie spese in quelle sedi (costo del viaggio non meno di un milione di lire) per ricevere poi, come assunti sul posto, alle condizioni previste dalle leggi locali, degli stipendi equivalenti più o meno alle 300.000 lire italiane mensili. Per quanto il costo della vita in quei Paesi sia modesto, tali compensi sono umilianti e indecorosi, tanto che costringono gli insegnanti locali delle scuole locali a lavorare fino a 40 e più ore settimanali per mantenere la propria famiglia, con quali risultati didattici si può ben immaginare.

Nè si può pensare di soddisfare tutte le esigenze di queste scuole con l'invio di tanti insegnanti di ruolo ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, perché il costo a carico dello Stato italiano sarebbe proibitivo e addirittura improponibile.

La presente proposta di legge intende creare validi incentivi per invogliare giovani insegnanti non di ruolo, provvisti già dell'esperienza di qualche anno di insegnamento, a chiedere di essere assegnati alle scuole italiane d'oltre oceano, risolvendo così il problema del reperimento degli insegnanti per queste scuole con solo un modesto aggravio di spese per l'Amministrazione dello Stato, che può essere largamente compensato con un risparmio in altre voci di spesa.

Innanzitutto gli aspiranti devono essere opportunamente preparati per l'insegnamento in queste scuole o corsi che presentano caratteristiche tutte proprie, in particolare per quanto riguarda le scuole bilingui.

Lo Stato deve poi contribuire in larga misura al pagamento del loro viaggio per raggiungere la sede.

Inoltre si devono applicare, anche ai docenti che insegnano nelle istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano anche se lagalmente riconosciute le norme previste dalla cosiddetta legge del « doppio canale » (decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417) consentendo il passaggio in ruolo dopo 360 giorni effettivi d'insegnamento, alle condizioni che nella presente proposta di legge vengono esposte. Ciò è pienamente giustificato considerando i diversi compiti e le diverse funzioni che hanno le Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano rispetto a quelle funzionanti in Italia ed anche rispetto a quelle funzionanti in Europa, come già illustrato all'inizio della presente relazione.

Si vuole precisare che non si propone assolutamente un passaggio in ruolo indiscriminato, che sarebbe quanto mai pregiudizievole per il buon funzionamento di queste Istituzioni, in quanto la presente proposta di legge prevede una griglia la quale consente il passaggio in ruolo solo a chi ha realmente i titoli validi per poterlo richiedere.

È infine necessario, nel contesto delle particolari condizioni locali, venire incontro agli alunni meritevoli e meno abbienti che desiderano frequentare scuole italiane, sostenere gli enti gestori che, con i loro sforzi e sacrifici, hanno creato e tengono in vita le tante Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano ed infine restringere la forbice, oggi enorme, veramente umiliante, che distanzia le retribuzioni degli insegnanti assunti sul posto da quelle degli insegnanti inviati dall'Italia.

È da considerare di grandissima rilevanza la questione degli stipendi percepiti dagli insegnanti assunti *in loco* che non solo sono privi di qualsiasi dignità ma non consentono, in assoluto, la possibilità di realizzare questa grande impresa che attiene a coltivare, ad esaltare, a promuovere, a difendere la nostra cultura e la nostra lingua nel mondo. Poniamo questa questione degli insegnanti all'estero come problema di fondo che deve essere affrontato con grande senso di responsabilità; in questo quadro dovranno essere riesaminati

con equità gli assegni di sede al personale direttivo e docente di ruolo in servizio all'estero, che indubbiamente sono enormemente lievitati anche perché erroneamente (essendo pagamenti fatti in dollari) sono stati aumentati in correlazione agli aumenti del costo della vita e alla svalutazione, aumento che assolutamente non doveva applicarsi. A titolo di esempio: l'insegnante assunto sul posto in qualsiasi Paese dell'America Latina, guadagna attorno alle 300.000 lire al mese, mentre l'assegno di sede di un professore di ruolo in servizio all'estero nelle stesse sedi si aggira oggi tra i 6 e gli 8 milioni di lire al mese. Per non parlare di un addetto ad un istituto di cultura, il cui stipendio supera i 15 milioni di lire al mese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE D'OLTRE OCEANO

ART. 1.

1. Per Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano si intendono le sottoelencate Istituzioni scolastiche aventi la sede in America, Australia, Africa australe ed Asia al di là del meridiano dei monti Urali (60°) e sempre che svolgano la loro attività sotto il controllo del Ministero degli affari esteri tramite i suoi organi periferici:

a) scuole materne, elementari e secondarie, statali, legalmente riconosciute o riconosciute con presa d'atto, comprese le scuole di cantiere e le scuole italiane bilingui d'America;

b) corsi integrativi di lingua e cultura italiana al servizio prevalentemente dei figli o discendenti dei cittadini italiani emigrati che frequentano scuole locali;

c) liberi corsi di lingua e cultura italiana svolti indipendentemente da altre attività scolastiche locali;

d) corsi di insegnamento di lingua italiana come lingua straniera, svolti presso scuole locali di livello elementare o secondario;

e) corsi di formazione tecnico-professionale o di preparazione alle arti e ai mestieri, svolti in applicazione di accordi di cooperazione tecnica, in favore, prevalentemente, dei cittadini italiani emigrati o di loro congiunti o discendenti.

2. Per quanto riguarda il riconoscimento legale dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni di cui al comma 1, restano valide le norme relative ai titoli di studio

rilasciati dalle corrispondenti scuole funzionanti in Italia. Restano valide altresì tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso scuole straniere.

ART. 2.

1. Per scuole italiane bilingui d'America si intendono le scuole di grado elementare o secondario nelle quali gli insegnamenti svolti in lingua italiana rappresentino non meno del 30 per cento delle ore settimanali di lezione.

2. Sono altresì considerate scuole italiane bilingui quelle in cui l'insegnamento è svolto secondo i programmi locali e secondo l'orario delle lezioni locale, fermo restando il principio che non meno del 30 per cento delle ore settimanali di lezione sia svolto in lingua italiana.

3. Le scuole nelle quali gli insegnamenti in lingua italiana sono inferiori al 30 per cento del totale delle ore settimanali di lezione, rientrano fra le Istituzioni scolastiche di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1.

4. Il Ministero degli affari esteri, tramite le autorità diplomatico-consolari, promuove tutte le possibili iniziative, ove ciò sia necessario, affinché in tutte le scuole italiane bilingui il numero delle ore degli insegnamenti in lingua italiana sia portato a non meno del 50 per cento delle ore di lezione settimanali e siano riconosciuti bilateralmente i titoli di studio rilasciati da tali scuole, a tutti i livelli, compresi gli anni intermedi di ogni ciclo di studi.

ART. 3.

1. Nelle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 sono impartiti gli insegnamenti previsti dagli accordi culturali siglati con i singoli Stati in cui le scuole hanno sede, secondo le ore settimanali e secondo i programmi previsti dagli accordi stessi.

2. Nei Paesi con i quali non sono vigenti accordi culturali, sono impartiti gli insegnamenti previsti dalla legislazione scola-

stica italiana, con gli adattamenti resi necessari dalla situazione locale e integrati dagli insegnamenti della lingua e della cultura locale secondo quanto richiesto dalle leggi degli Stati in cui le scuole stesse hanno sede.

3. Gli adattamenti e le integrazioni di cui al comma 2 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri; se gli adattamenti in questione sono di portata rilevante, devono essere approvati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Nei Paesi in cui per accedere all'università è necessario un numero di anni di scolarità inferiore a quello richiesto dalle leggi italiane, le scuole secondarie di secondo grado sono di durata quadriennale.

CAPO II.

ISCRIZIONI – ASSISTENZA AGLI ALUNNI

ART. 4.

1. Alle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, anche qualora siano istituite e rette per i figli o i discendenti di cittadini italiani emigrati, possono essere iscritti alunni appartenenti a tutte le razze e nazionalità.

ART. 5.

1. Per favorire le iscrizioni alle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano ai figli e ai discendenti dei cittadini italiani emigrati, sono assegnate, agli alunni meritevoli e meno abbienti, borse di studio erogate dal Ministero degli affari esteri tramite i comitati degli italiani all'estero (COMITES).

ART. 6.

1. A tutti gli alunni che frequentano le scuole dell'obbligo sono forniti gratuitamente i libri di testo.

2. Agli alunni che frequentano scuole bilingui sono forniti gratuitamente i libri di testo relativi agli insegnamenti svolti in lingua italiana.

3. Agli alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado sono forniti gratuitamente i libri relativi allo studio della lingua e della letteratura italiana.

CAPO III.

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI

ART. 7.

1. A titolo di incentivo e premio per l'attività svolta per la diffusione della lingua e della cultura italiana, gli enti o le associazioni che gestiscono le Istituzioni scolastiche indicate all'articolo 1, ricevono ogni anno, a domanda, un contributo dal Governo italiano proporzionato al numero degli alunni che frequentano le scuole o i corsi ed al numero delle ore settimanali di insegnamento svolte in lingua italiana.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è stabilito sulla base di un coefficiente fissato dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, che tenga conto in particolare del costo medio degli affitti dei locali nelle singole sedi e dell'onere per le retribuzioni del personale docente e non docente secondo le tabelle ufficiali vigenti nelle singole sedi.

3. Il coefficiente di cui al comma 2 è sottoposto a revisione triennale.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui al presente articolo sostituisce qualsiasi altro contributo in danaro ad enti o associazioni che gestiscono Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, a qualsiasi titolo erogato.

ART. 8.

1. Nei Paesi in cui le retribuzioni per il personale docente stabilite dalle leggi locali non sono sufficientemente remunerative in rapporto all'indice del costo della vita, agli enti o alle associazioni che gestiscono le Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, su loro richiesta accompagnata dal parere favorevole dell'autorità diplomatica o consolare, il Ministro degli affari esteri concede un ulteriore contributo annuo, tale da integrare fino al doppio l'entità delle retribuzioni medesime.

ART. 9.

1. Il Ministero degli affari esteri, su richiesta motivata degli enti o delle associazioni che gestiscono le Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, previo parere favorevole dell'autorità diplomatica o consolare, sentito il dirigente scolastico, può inviare, ai medesimi enti o associazioni, materiale didattico, di laboratorio, libri per la biblioteca scolastica ed altri sussidi in attrezzature o materiale.

2. In sostituzione del materiale o delle attrezzature di cui al comma 1, può essere erogato il corrispondente valore in denaro per il loro acquisto sul posto, dietro presentazione del preventivo di spesa, vistato ed approvato dall'autorità diplomatica o consolare e, successivamente, della relativa fattura vistata ed approvata dalla medesima autorità.

ART. 10.

1. In via straordinaria e per comprovate necessità, quale l'ampliamento degli edifici per accresciuta popolazione scolastica, o l'esigenza di ricostruzione di edifici fatiscenti o insicuri, o per comprovata opportunità o necessità di trasferire la sede scolastica in zona più decorosa o più facilmente accessibile agli alunni, sono concessi agli enti gestori delle scuole di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, con esclusione delle scuole di cantiere, contri-

buti per la costruzione o la ricostruzione di edifici scolastici, fino ad un ammontare pari al 50 per cento della spesa.

2. I preventivi delle opere devono essere verificati ed approvati da tecnici di fiducia dell'autorità diplomatico-consolare.

3. Dai preventivi di cui al comma 2 è comunque escluso il costo del terreno sul quale le opere sono eseguite e il costo del terreno eventualmente circostante.

4. I contributi di cui al presente articolo restano depositati presso la locale autorità diplomatico-consolare fino alla totale costruzione dell'opera e sono erogati all'ente gestore solo dietro presentazione del certificato di collaudo e agibilità delle opere, rilasciato da un tecnico di fiducia della stessa autorità diplomatico-consolare.

5. L'autorità diplomatico-consolare può erogare, qualora lo ritenga opportuno, una parte del contributo alla presentazione di una documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori, e sempre per una somma inferiore del 10 per cento a quella spettante sul valore dei lavori eseguiti.

CAPO IV.

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

ART. 11.

1. In considerazione della obiettiva difficoltà, per le scuole aventi sede nei Paesi d'oltre oceano, di reperire *in loco* personale docente aggiornato secondo i criteri didattici applicati nelle scuole aventi sede in Italia, sono organizzati, dalle università presso le quali sono funzionanti sezioni di specializzazione nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, appositi corsi ai quali accedono coloro che sono in possesso di un titolo di studio che abiliti all'insegnamento.

2. Nei corsi di cui al comma 1 sono insegnate la didattica e le metodologie più opportune e più efficaci ai fini dell'insegnamento nelle Istituzioni di cui all'articolo 1. La durata dei corsi, l'orario, i programmi e le norme relative alle prove finali, sono stabiliti, su parere degli organi

direttivi dell'Università per stranieri di Perugia, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La prova finale dei corsi di cui al comma 1 comprende anche un colloquio tendente a verificare la conoscenza di almeno una delle quattro lingue veicolari di maggiore importanza: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

4. Coloro che superano positivamente la prova finale conseguono un titolo avente valore abilitante per l'insegnamento nelle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano di cui all'articolo 1.

5. Coloro che intendono chiedere un incarico d'insegnamento presso Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, presentano domanda, nei modi e nei termini determinati da apposito bando emanato dal Ministro degli affari esteri. A tale bando deve essere data la maggiore e tempestiva pubblicità, sia tramite i provveditorati agli studi, sia tramite le organizzazioni sindacali. Possono presentare domanda sia coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento nelle Istituzioni scolastiche d'oltre oceano, sia coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione ordinaria, questi ultimi a condizione che dimostrino mediante un colloquio, di avere sufficiente conoscenza di almeno una delle lingue straniere indicate al comma 3.

6. Il Ministero degli affari esteri, tramite i propri uffici competenti, compila le relative graduatorie per l'accesso agli incarichi di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, tenendo conto sia dei titoli di studio che di quelli di servizio, con le modalità stabilite dal bando di cui al comma 5.

7. Le graduatorie di cui al comma 6 hanno validità biennale. Qualora per una determinata cattedra o posto d'insegnamento la relativa graduatoria sia esaurita prima dello scadere del biennio, sono prese in esame le domande presentate oltre il termine stabilito dal bando.

8. Il Ministro degli affari esteri comunica le graduatorie alle autorità diplomatico-consolari entro la cui circoscrizione sono funzionanti Istituzioni scolastiche italiane, perché siano portate a conoscenza degli enti e delle associazioni di gestione interessati.

9. Su richiesta degli enti o associazioni che gestiscono le Istituzioni scolastiche indicate all'articolo 1, previo parere favorevole dell'autorità diplomatico-consolare, sentito anche il dirigente scolastico, il Ministro degli affari esteri assegna i docenti alle scuole, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 6, nei limiti di un contingente prestabilito dal Ministro stesso, di concerto con il Ministro del tesoro, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il docente sia a conoscenza della lingua straniera parlata o maggiormente diffusa nel Paese in cui ha sede l'Istituzione scolastica alla quale deve essere assegnato, secondo una ripartizione in aree linguistiche prestabilita dal Ministro degli affari esteri;

b) l'insegnamento riguardi un intero orario di cattedra oppure diciotto ore settimanali d'insegnamento, anche di materie diverse, ad almeno quindici delle quali il docente possa accedere con il titolo di studio in suo possesso; per le scuole elementari o materne le ore settimanali d'insegnamento devono essere non meno di ventiquattro; per gli insegnamenti nelle Istituzioni indicate alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1, le ore settimanali d'insegnamento devono essere non meno di diciotto e gli alunni di ogni corso devono essere non meno di quindici.

10. Gli incarichi di cui al presente articolo sono di durata triennale.

ART. 12.

1. Per raggiungere la sede di servizio i docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 11 possono beneficiare di una riduzione del 50 per cento del prezzo del

biglietto su tutti i mezzi di trasporto ed in particolare in treno in prima classe, in aereo in classe turistica, per il percorso più breve e meno costoso. La differenza di prezzo è a carico del Ministero degli affari esteri che fornisce i biglietti dietro pagamento della parte a carico dell'interessato.

2. I docenti incaricati ai sensi dell'articolo 11 percepiscono un compenso mensile pari al doppio dello stipendio iniziale della carriera di appartenenza, compresa l'indennità integrativa speciale ed escluse eventuali aggiunte di famiglia. Tale compenso è corrisposto in dollari o in altra moneta avente corso nel Paese in cui ha sede l'Istituzione scolastica, al tasso di cambio applicato per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede. I predetti docenti sono provvisti di passaporto di servizio e visto di cortesia. Possono inoltre godere di tutti i benefìci previsti dagli articoli 12, 14, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

ART. 13.

1. I docenti in servizio nelle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano di cui all'articolo 1, comunque assunti che, nel corso degli ultimi tre anni scolastici, hanno maturato trecentosessanta giorni di servizio effettivo presso le Istituzioni stesse, a partire dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo al compimento dei trecentosessanta giorni di servizio effettivo, sono immessi nei ruoli del personale docente dello Stato, conservando la cattedra presso la quale hanno maturato il servizio, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il servizio sia stato svolto in Istituzioni che operano, o operavano al tempo in cui il servizio è stato svolto, sotto il controllo dell'autorità diplomatico-consolare;

b) il servizio sia stato svolto per non meno di venti ore settimanali per i docenti di scuole elementari o materne, per non meno di quindici ore settimanali per i

docenti di scuole secondarie o dei corsi indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1;

c) il servizio sia stato svolto con il titolo di studio richiesto e conseguito presso università italiane o istituti italiani;

d) il richiedente sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o ordinario o specifico per le scuole d'oltre oceano;

e) il servizio svolto sia dichiarato lodevole dal dirigente scolastico e come tale confermato dall'autorità diplomatico-consolare.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è bandito un esame di abilitazione riservato cui possono partecipare gli insegnanti già in servizio nelle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano.

3. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la presentazione delle domande per la immissione in ruolo e della relativa documentazione.

4. Il docente immesso in ruolo a norma del presente articolo sostiene un anno di straordinariato in prova. Trascorso tale periodo, il dirigente scolastico redige una relazione relativa alle capacità didattico-professionali dimostrate dall'interessato che è trasmessa, corredata dal parere dell'autorità diplomatico-consolare, al Ministero degli affari esteri e, in copia, al Ministero della pubblica istruzione.

5. Superato il periodo di prova il docente è immesso nei ruoli ordinari del personale docente dello Stato presso il provveditorato agli studi nella cui circoscrizione aveva la residenza prima dell'espatrio; il docente acquista tutti i diritti e i doveri contemplati dalle leggi vigenti per il personale docente di ruolo, con l'obbligo di permanere per almeno un triennio in servizio all'estero in qualità di docente di ruolo ordinario. Qualora chieda il rimpatrio prima che sia trascorso il triennio, il docente decade automaticamente dai ruoli. A norma delle leggi vigenti

non può comunque permanere all'estero per più di sette anni di servizio di ruolo ordinario. Il suo rimpatrio avviene secondo le disposizioni vigenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in favore del personale assunto sul posto, sempre che sussistano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, una prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni qualvolta in Italia si proceda al reclutamento del personale insegnante in base all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

ART. 14.

1. Resta fermo il diritto, per gli enti o associazioni che gestiscono Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano, di richiedere al Ministero degli affari esteri insegnanti di ruolo ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.

2. Nelle scuole legalmente riconosciute contemplate dalla presente legge, il dirigente scolastico, preside o direttore didattico, è reclutato dal Ministero degli affari esteri fra il personale di ruolo secondo le norme vigenti. Se una presidenza o una direzione didattica è vacante, il posto è occupato da un professore o da un maestro di ruolo con incarico direttivo.

ART. 15.

1. Gli assegni di sede del personale direttivo e insegnante in servizio nelle Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono calcolati in rapporto all'indice di svalutazione della moneta locale e sono comunque fissati entro un tetto massimo prestabilito. Il limite massimo per gli assegni di sede, rappresentato da una cifra espressa in valuta italiana o in dollari, da applicare nei Paesi in cui il costo della vita

è più elevato anche in relazione al tasso di cambio, è stabilito pari a quattro volte lo stipendio iniziale della carriera di appartenenza, compresa l'indennità integrativa speciale ed escluse eventuali aggiunte di famiglia.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a modificare i coefficienti di sede al fine di adeguare gli assegni di sede alle disposizioni del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli Istituti italiani di cultura all'estero.

4. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« *3.* Al personale di cui al presente articolo compete un assegno di sede calcolato in base al costo della vita ed al tasso di cambio della moneta dei Paesi in cui l'interessato presta servizio; tale assegno non può comunque essere maggiore di quattro volte lo stipendio iniziale della carriera di provenienza, comprensivo di indennità integrativa speciale ed al netto di eventuali assegni familiari ».

5. La tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, è abrogata.

ART. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in lire 8 miliardi, si fa fronte mediante i risparmi di spesa realizzati sulla base di quanto previsto dall'articolo 15.